



**AZIENDA CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1**

Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)

Cod. AUSA 0000328241

Capitolato d'oneri per la regolare esecuzione degli interventi di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico previsti dal Progetto Codice locale CAM_01 per il quale la Direzione Generale della lotta alla povertà con Decreto 609 del 30/11/2017 ha approvato la convenzione di attuazione e sovvenzione – Codice intervento B.1.a per il periodo 3 settembre 2018 - 31 dicembre 2019.

CIG: 7561867A0C lotto unico.

Art. 1

Oggetto del contratto

Il contratto è relativo alla gestione degli interventi di sostegno scolastico specialistico e di educativa territoriale e domiciliare erogati a beneficio dei minori rientranti in nuclei familiari a rischio di esclusione sociale percettori delle provvidenze economiche del SIA e del REI.

Gli interventi sono costituiti da:

1. Prestazioni specialistiche di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1 grado
2. Servizi educativi domiciliari e territoriali a beneficio dei minori compresi nei nuclei familiari socialmente vulnerabili.

L'utenza del servizio sarà individuata dalle EEMM che valutano il bisogno dei nuclei familiari percettori delle provvidenze economiche del SIA e del REI e definiscono i piani personalizzati di intervento che prevedano servizi di sostegno scolastico, domiciliare e territoriale a beneficio dei minori presenti e dei nuclei familiari a rischio di esclusione sociale.

Art. 2

Durata del contratto.

La durata del contratto decorre dalla data di stipula dello stesso fino al suo termine conclusivo stabilito alla data del 31/12/2019.

Il contratto, ove ricorrano le condizioni di legge, potrà essere rinnovato agli stessi patti e condizioni per un uguale periodo.

Art. 3

Quantitativo economico.

Il quantitativo economico del contratto è determinato con riferimento agli interventi previsti dal Progetto Codice locale CAM_01 per il quale la Direzione Generale della lotta alla povertà giusta Decreto 609 del 30/11/2017 ha approvato la convenzione di attuazione e sovvenzione – Codice intervento B.1.a – Servizi educativi di sostegno scolastico ed extrascolastico di Euro 290.000,00 (comprensivo di IVA).

La stazione appaltante non garantisce un numero minimo di utenti ed un quantitativo minimo di prestazioni e pertanto il quantitativo economico del contratto potrà essere determinato esclusivamente a consuntivo degli interventi autorizzati dalla stazione appaltante e regolarmente eseguiti dal prestatore.

Art. 4

Condizione sospensiva espressa ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile.

L'esecuzione del contratto è subordinata alla effettiva erogazione del finanziamento di Euro 1.537.000,00 previsto dalla Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-CAM_01 per il quale la Direzione Generale della lotta alla povertà ha disposto gli impegni di stanziamento giusto Decreto 609 del 30/11/2017.

A fini della aggiudicazione del contratto gli operatori dovranno aver reso, a pena di esclusione dalla procedura, la dichiarazione la quale espressamente prevede che, in caso di mancato trasferimento e/o diminuzione del finanziamento previsto dalla Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-CAM_01, in qualunque momento, l'amministrazione ha potestà, di revocare l'affidamento o rideterminare l'importo del contratto in aumento o diminuzione senza che i concorrenti possano, anche in caso di aggiudicazione della procedura avanzare rivendicazione alcuna di risarcimento e/o indennizzo nei confronti di ASC A1.

Resta quindi sancito che l'esecuzione del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva prevista dell'art. 1353 del Codice Civile per effetto della quale in tutti i casi di mancata erogazione del finanziamento, ovvero di diminuzione dello stesso, la stazione appaltante ha potestà di revocare la procedura anche di definitiva aggiudicazione, che, inoltre, in caso di diminuzione del finanziamento, la stessa ha la potestà di rideterminare l'importo del contratto e che, infine, nella eventualità in di revoca della procedura, anche nel caso in cui la stessa fosse definitivamente aggiudicata o, di rideterminazione in diminuzione del contratto, l'aggiudicatario non potrà avanzare rivendicazione e pretesa alcuna nei confronti di ASC A1.

Ove ricorressero le eventualità predette saranno a carico dell'operatore economico tutti i costi, nessuno escluso, sostenuti dallo stesso per la partecipazione alla procedura e/o per l'aggiudicazione eventuale del contratto.

Art. 5

Luogo di esecuzione del servizio.

Il servizio sarà prestato nei comuni dell'ambito territoriale A1.

In particolare:

Gli interventi di assistenza scolastica dovranno essere erogati presso le scuole primarie e secondarie di primo grado localizzate nei 29 comuni dell'Ambito Territoriale A1.

Gli interventi di assistenza educativa domiciliare/territoriale dovranno essere prestati presso il domicilio dei nuclei familiari ove presenti minori a rischio di esclusione sociale e/o presso strutture accoglienti (scuole, oratori, centri di aggregazione sociale).

Gli interventi saranno resi dal prestatore, subordinatamente ad emanazione da parte dell'amministrazione territoriale competente, del provvedimento autorizzativo all'esercizio di servizi domiciliari e territoriali rilasciato ai sensi del R.R. 4/2014.

Art. 6

Breve descrizione del servizio.

Gli interventi previsti dal contratto sono i seguenti:

1. Interventi di sostegno specialistico rivolti agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole primarie e secondarie di I grado del territorio dell'Ambito territoriale A1 tali da consentire e/o facilitare l'inserimento e l'integrazione scolastica, sviluppare le potenzialità individuali nell'apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione, diretti ad assicurare il diritto allo studio e all'informazione, nonché di garantire la continuità fra i diversi gradi di scuola con percorsi educativi personalizzati.
2. Interventi di educativa territoriale e domiciliare per l'inclusione sociale dei nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità sociale ove siano presenti minori.

La gestione degli interventi predetti dovrà assicurare lo sviluppo dei percorsi di integrazione scolastica e formativa oltre che del processo di inclusione ed attivazione sociale dei beneficiari.

Art. 7

Requisiti del gestore

Il gestore dei servizi deve garantire, per l'intera durata del contratto, la permanenza dei requisiti che ha attestato di possedere ai fini della aggiudicazione della procedura:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo specifico settore di attività;
- b) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 80/2016;
- c) fatturato globale negli ultimi tre esercizi almeno pari al doppio del valore del presente appalto;

- d) disponibilità di personale detentore di esperienza pluriennale impiegato nella gestione dei servizi di Assistenza Scolastica agli alunni diversamente abili e degli interventi di educativa domiciliare /territoriale.
- e) mantenimento della titolarità della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 relativa allo specifico servizio.

L' amministrazione si riserva di verificare la permanenza dei requisiti di carattere professionale, tecnico e finanziari in possesso dell'aggiudicatario per l'intera durata del contratto

Art. 8 Prestazioni minime

Le prestazioni minime che il gestore degli interventi dovrà assicurare per tutta la durata del contratto sono le seguenti:

1. Interventi di integrazione scolastica, servizi di assistenza specialistica alla persona a beneficio di alunni con disabilità finalizzati a favorire l'autonomia e la comunicazione. Le prestazioni dovranno essere rese in contesto scolastico ed extra scolastico in attuazione dei piani personalizzati di inclusione sociale definiti dalle EEMM di valutazione.
2. Interventi educativi domiciliari e territoriali eseguiti in attuazione dei piani personalizzati di inclusione sociale definiti dalle EEMM di valutazione.
3. Interventi di tutoraggio ed accompagnamento dei nuclei familiari costituiti da azioni di supporto e sostegno della famiglia nell'esercizio delle funzioni genitoriali nello svolgimento delle attività di vita quotidiana.

Le predette prestazioni, eseguite dal gestore dovranno integrarsi e coordinarsi con gli interventi professionali e specialistici prestati dai servizi dell'ambito territoriale A 01, amministrazione proponente del Progetto Codice locale CAM_01.

Art. 9 Personale

Il gestore dovrà assicurare l'impiego di personale, in quantità sufficiente, avente qualificazione e profilo professionale idonei ad assicurare la regolare esecuzione dei servizi.

Il personale impiegato dovrà, nello specifico, possedere i titoli e le qualificazioni professionali previste dal modello tecnico gestionale che uniformemente regola (RR 4/2014) le prestazioni di Assistenza Scolastica agli alunni diversamente abili, ovvero dovranno essere garantite, a seconda della necessità, in attuazione dei Piani personalizzati di intervento strutturati in GLH, le prestazioni professionali delle seguenti figure: educatore professionale, assistente educativo, traduttore del linguaggio dei segni, personale con competenze professionali socio-psicologiche.

Il personale utilizzato dal gestore dovrà possedere i titoli e le qualificazioni professionali previsti dal modello tecnico gestionale che uniformemente regola (RR 4/2014) le prestazioni di assistenza educativa domiciliare/territoriale a beneficio dei nuclei familiari ove siano presenti minori a rischio di esclusione sociale, ovvero dovranno essere garantite, a seconda della necessità, in attuazione dei Piani personalizzati di intervento e delle micro-progettazioni definiti dalle EEMM, ossia:

1. Laurea in scienze dell'educazione o titolo equipollente Laurea in psicologia;
2. Qualifica professionale di animatore di Comunità;
3. Qualifica professionale di Educatore Sociale.

Il concessionario è tenuto ad assicurare il trattamento giuridico, economico, previdenziale, assicurativo previsto dalle leggi e dal CCNL per il personale dipendente impiegato per l'esecuzione dei servizi individuati dal presente Capitolato d'oneri.

Prima dell'avvio del servizio l'ente gestore dovrà fornire all'amministrazione l'elenco del personale impiegato con indicazione della relativa qualifica professionale.

Il gestore prima dell'inizio del servizio deve trasmettere alla stazione appaltante per ciascuno dei dipendente impiegati la seguente documentazione:

1. Copia del contratto individuale di lavoro con indicazione del CCNL applicato
2. Copia del Modello UNILAV uniformemente trasmesso agli enti competenti
3. Curriculum professionale.

L'aggiudicatario è tenuto a:

- Limitare il più possibile le sostituzioni e la rotazione di personale al fine di evitare fenomeni di discontinuità della relazione utente / operatore;
- Comunicare tempestivamente, fornendo motivazione, ogni variazione che dovesse intervenire nella dotazione organica impiegata per la esecuzione dei servizi;
- Rispettare le disposizioni normative, i regolamenti, il CCNL ottemperando ad ogni obbligo od adempimento di legge regolante il trattamento giuridico, salariale, previdenziale ed assicurativo del personale impiegato;
- Corrispondere al personale impiegato nella esecuzione dei servizi previsti dal contratto la retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali di settore in relazione ai profili professionali di riferimento ivi compresi gli accordi sindacali vigenti ed i contratti integrativi territoriali;

- Adibire allo svolgimento delle prestazioni previste dal contratto personale in possesso delle qualifiche professionali richieste dal presente capitolato, capaci e fisicamente idonee, in regola con gli adempimenti delle rilevazioni matricolari, INPS e INAIL;
- Comunicare all'amministrazione il nominativo del coordinatore tecnico del servizio trasmettendo contestualmente il curriculum vitae dello stesso.

Il coordinatore ha la responsabilità di relazionarsi con l'amministrazione in ordine alla organizzazione e alla gestione degli interventi.

Art. 10 Oneri dell'ente gestore

1. L'aggiudicatario organizza la gestione dei servizi in piena autonomia, a proprio rischio, senza che possa essere avanzata rivendicazione alcuna nei confronti dell'amministrazione in relazione a eventuali risultati e conseguenze economiche sfavorevoli direttamente o indirettamente riconducibili alla responsabilità imprenditoriale e gestionale dell'operatore economico.
2. L'impresa dovrà, quindi, provvedere ad agire rettamente ed uniformemente assicurando il buon andamento del servizio nel rispetto del presente capitolato e delle disposizioni normative vigenti.
3. Il gestore si obbliga ad eseguire le prestazioni minime individuate al precedente art. 8 assumendo ogni altro onere derivante dalle obbligazioni stabilite del presente capitolato.
4. Lo stesso si obbliga ad assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni nei rispetto del modello tecnico gestionale uniformemente adottato (RR 4/2014) relativamente ai servizi di assistenza scolastica e di educativa domiciliare/territoriale individuati dal presente Capitolato d'oneri.
5. Il concessionario, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e, qualora abbia assunto la gestione del servizio antecedentemente alla stipulazione del contratto, per la durata delle obbligazioni contrattuali, esonera l'amministrazione, la quale è espressamente manlevata da qualsiasi responsabilità per fatti, situazioni, inadempienze, danni, impegni, obblighi riconducibili alla responsabilità imprenditoriale dell'impresa e da quant'altro determinatosi in dipendenza della gestione del servizio e delle attività collegate.
6. L'esonero per ogni responsabilità implicante l'amministrazione, Azienda speciale consortile A1, è da ritenere esteso agli utenti del servizio, ai familiari degli stessi, alle istituzioni scolastiche, ai 29 comuni dell'ambito territoriale A1.
7. Il gestore è obbligato ad eseguire tutti i servizi previsti dal contratto mediante l'impiego di personale, mezzi ed organizzazione propri.
8. Lo stesso è obbligato a tutelare l'amministrazione committente da qualsiasi danno diretto o indiretto che potrebbe derivare in relazione all'esecuzione degli interventi, esonerando espressamente l'amministrazione Azienda speciale consortile A1, gli enti locali e le istituzioni scolastiche dell'ambito territoriale A1 da ogni eventuale responsabilità derivante, connessa o comunque riconducibile alla esecuzione del contratto.
9. Lo stesso è tenuto ad osservare norme derivanti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, igiene e conformità delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei servizi.
10. L'ente gestore ha inoltre l'onere di:
 - a. Mantenere presso la sede operativa del servizio il registro di rilevazione delle presenze degli utenti e del personale da esibire ove richiesto dall'amministrazione e dalle autorità di vigilanza e controllo.
 - b. Trasmettere periodicamente i dati ed i reports di aggiornamento richiesti dall'amministrazione onde consentire le attività di monitoraggio, controllo e rendiconto degli interventi effettuati utilizzando la modalità digitale del Sistema sociale informativo SIS predisposta dall'amministrazione committente.
 - c. Trasmettere secondo le modalità e tempi richiesti dall'amministrazione, dalla Regione Campania e dalle ulteriori autorità aventi competenza di gestione la documentazione necessaria alla rendicontazione degli interventi previsti dal Progetto Codice locale CAM_01 - intervento Codice B.1.a – Servizi educativi di sostegno scolastico ed extrascolastico per il quale la Direzione Generale della lotta alla povertà giusto Decreto 609 del 30/11/2017.
 - d. Offrire alla amministrazione la collaborazione ed il supporto necessari a realizzare ogni adempimento amministrativo richiesto per la gestione del servizio.
 - e. Rispettare la normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali ed in particolare il GENERAL DATA PROTECTION REGULATION UE (GDPR) 2016/679 per quel che concerne gli utenti ed i familiari degli stessi, anche con riferimento alle informazioni alle quali avrà accesso il personale impiegato nell'esecuzione del servizio. Il trattamento di tali dati dovrà essere effettuato esclusivamente in relazione alle finalità e le attività previste dal contratto.

- f. Osservare gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo di legalità.
- g. Il gestore si obbliga ad utilizzare in relazione allo svolgimento delle attività di attuazione, monitoraggio e rendiconto degli interventi previsti dal contratto la modalità digitale e gli applicativi ed utilità del Sistema Informativo Sociale SIS reso accessibile dall' ambito territoriale A 01.

Art. 11
Oneri dell'amministrazione

Rientrano negli oneri dell'amministrazione aggiudicatrice:

1. La programmazione, il coordinamento e la vigilanza sulla regolare esecuzione dei servizi previsti dal contratto.
2. Relativamente ai servizi di assistenza scolastica la gestione dei piani di intervento personalizzati strutturati dalle equipe multidisciplinari GLH
3. Relativamente al Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare /Territoriale la gestione delle progettazioni definite dalle equipe multidisciplinari
4. Le attività di presa in carico
5. Le attività di valutazione e monitoraggio
6. Le attività di verifica del rendiconto
7. La gestione delle attività formative
8. L' accessibilità e la gestione degli applicativi del Sistema Informativo Sociale SIS.

L'amministrazione darà attuazione alle azioni sopra indicate attraverso i servizi sociali professionali e specialistici dell'ambito territoriale A 01.

Art. 12
Oneri comuni

L'amministrazione e l'ente gestore assicureranno piena e comune collaborazione nella attuazione degli interventi previsti dal contratto.

L'amministrazione assicurerà le erogazione delle prestazioni rientranti nelle proprie competenze. Il concessionario garantirà la regolare e puntuale esecuzione delle prestazioni professionali e gestionali rientranti nelle obbligazioni contrattuali.

L'ente gestore e l'amministrazione si avvarranno della modalità digitale ed in particolare degli applicativi del Sistema Informativo Sociale dell'ambito territoriale A1 per lo svolgimento delle attività di presa in carico degli utenti, di valutazione e definizione dei Piani personalizzati di intervento, di attuazione, di monitoraggio e rendiconto del servizio.

Art. 13
Quadro economico degli interventi

Il quantitativo economico preventivato per l'esecuzione del contratto prevede un importo di Euro 290.000,00 comprensivo di IVA (se dovuta).

Lo stesso è riferito i costi dalla previsione dei costi derivanti dal trattamento economico e da ogni altro onere relativo al personale impiegato per la esecuzione degli interventi previsti Progetto Codice locale CAM_01 - intervento Codice B.1.a – Servizi educativi di sostegno scolastico ed extrascolastico.

Il quadro economico degli interventi come nella tabella sotto riportata si riferisce ai costi a sostenersi da parte della stazione appaltante.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Prestazioni professionali previste:

Profilo professionale	Costo aziendale unitario orario CCNL	Ore di prestazione previste	Costo Orario x ore di prestazione previste
Servizi specialistici di assistenza scolastica			
Educatore professionale	€ 20,78	3850	€ 80.000,00
Assistente educativo	€ 18,14	1654	€ 30.000,00
Interventi di assistenza educativa domiciliare/territoriale			
Profilo professionale	Costo aziendale unitario orario CCNL	Ore di prestazione previste	Costo Orario x ore di prestazione previste
Educatore professionale / animatore	€ 20,78	3610	€ 75.000,00
Assistente educativo	€ 18,14	4989	€ 90.500,00

Totale costi prestazioni		€ 275.500,00
IVA 5% sulle prestazioni erogate		€ 14.500,00
Totale costi (IVA inclusa).		€ 290.000,00

Il gestore dovrà attenersi nella esecuzione del contratto al quadro economico degli interventi che lo stesso avrà riportato nella compilazione di analoga tabella acclusa alla offerta economica prodotta sub allegato f) per l'aggiudicazione della procedura dalla quale risulteranno il prezzo di aggiudicazione ed i costi della esecuzione degli interventi.

E' fatta salva la facoltà per l'amministrazione, in relazione a ulteriori esigenze o in coincidenza di provvedimenti incidenti sui finanziamenti assegnati, di rideterminare il prezzo del contratto, fermo restando tutte le altre condizioni di aggiudicazione, senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni o pretendere indennizzo alcuno.

Art. 14 Corrispettivo e fatturazione.

I pagamenti saranno effettuati in rate previa emissione di fattura elettronica con cadenza mensile da parte del gestore in relazione agli interventi effettivamente e regolarmente eseguiti.

Nel caso in cui il gestore sia identificato da consorzio stabile o da ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/ associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) la fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente dal Capofila individuato nell'atto costitutivo della riunione di imprese;

L'amministrazione non garantisce un numero minimo di utenti poiché l'assegnazione è strettamente subordinata alla definizione dei Piani di Intervento personalizzati strutturati dalle competenti EEMM.

L'importo effettivo del corrispettivo sarà, pertanto, determinato a consuntivo del numero di minori e dei nuclei familiari assistiti, delle prestazioni eseguite e dell'effettivo periodo di erogazione degli interventi dei servizi.

Il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite è subordinato alle risultanze istruttorie delle attività di monitoraggio e rendiconto condotte dal responsabile del procedimento e della gestione tecnica del servizio riguardo al tracciato delle prestazioni eseguite dal gestore nell'ambito del SIS (Sistema Informativo Sociale dell'ambito territoriale A1).

Il pagamento del corrispettivo sarà autorizzato previo accertamento della effettiva disponibilità delle risorse assegnate e trasferite ad ASC A1 dal competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In caso di diminuzione o mancata erogazione del finanziamento l'aggiudicatario non potrà rivendicare o pretendere nei confronti della stazione appaltante indennizzo o risarcimento alcuno.

Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il gestore del servizio dovrà a garantire ai sensi dell' art. 3 comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, con le modifiche apportate dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, con la Legge 17 dicembre 2010, n. 217 la tracciabilità dei flussi finanziari assumendo l'onere di utilizzare un conto corrente bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento dedicati idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di ricevimento dei pagamenti spettanti in relazione allo svolgimento del servizio.

Nell'ipotesi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di conti correnti Bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ovvero con altri strumenti di pagamento non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto sarà risolto di diritto ai sensi della normativa vigente.

Art. 16 Procedura di individuazione dell'ente gestore.

Il gestore del servizio è individuato in procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 56/2017 esperita sul mercato elettronico della pubblica amministrazione mediante lettera di invito agli operatori economici del sistema di qualificazione elenco speciale 1 dell'albo dei fornitori di ASC A1 abilitati in MEPA.

La procedura sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 in relazione alla offerta economicamente più vantaggiosa tramite selezione comparativa delle offerte prodotte dai concorrenti in possesso dei requisiti previsti dalla lettera di invito e valutate secondo criteri oggettivi, quali gli aspetti tecnico-qualitativi, ambientali e sociali del servizio.

Adempimenti conseguenti all'aggiudicazione del contratto.

Il rapporto tra l'amministrazione e l'aggiudicatario si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma privatistica dopo le verifiche di legge.

La stipulazione del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva prevista dal presente capitolato d'oneri. Il concessionario ha inoltre l'onere di produrre idonea polizza assicurativa contro i rischi professionali resa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016 corrispondente all'importo di aggiudicazione del contratto.

L'aggiudicatario ha l'onere di produrre per poter accedere alla stipula del contratto il DUVR ed ogni altra documentazione prevista dalla normativa regolante la tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

La stazione ha la facoltà di richiedere ogni altra documentazione o attestazione ritenuta necessaria ai fini della stipulazione del contratto.

Qualora l'aggiudicazione della procedura abbia avuto luogo in relazione ad offerta presentata ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 da ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/ associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) ancora formalmente non costituiti, la stipulazione del contratto è condizionata alla produzione da parte dell'aggiudicatario della scrittura autenticata di costituzione indicante la procura conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

Art. 18 Responsabilità civile

Costituisce obbligo per il gestore di adottare, nella realizzazione delle attività ogni necessario dispositivo organizzativo o, presidio per garantire l'incolumità e la sicurezza degli operatori, degli beneficiari e di coloro che per qualsiasi ragione abbiano interazione con i servizi prestati.

L'amministrazione si intende sollevata per la responsabilità derivante da eventuali danni a persone o cose. La responsabilità civile per eventuali danni a persone o cose è in carico al concessionario dei servizi.

Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/0), il soggetto attuatore dovrà dimostrare di aver stipulato idonea polizza assicurativa, da presentarsi prima della stipula del contratto per un periodo almeno pari alla durata del contratto stesso.

Art. 19 Penalità

Il concessionario ha l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni di legge ed alla normazione regolanti le prestazioni previste dal contratto.

Qualora fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale, nonché della normativa dallo stesso richiamata, l'amministrazione procederà all'applicazione delle penalità pecuniarie che variano da un importo minimo di euro 300,00 ad un importo massimo di euro 5.000,00 e che saranno comminate a giudizio insindacabile della stazione appaltante, in considerazione della gravità della violazione accertata.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza trasmessa dall' Organo competente dell'ASC A1 mediante raccomandata e/o PEC al soggetto attuatore e dall'esame delle controdeduzioni che il referente del soggetto attuatore potrà, eventualmente, inoltrare, con le medesime modalità di trasmissione, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di ottemperare al pagamento delle penalità entro 10 giorni dal ricevimento del provvedimento definitivo di comminazione della sanzione.

In caso di inadempimento l'amministrazione provvederà al recupero delle somme dovute o attingendo dalla fidejussione o compensando il credito con gli eventuali debiti del soggetto attuatore.

Qualora le inadempienze accertate dovessero rivestire carattere di gravità e/o pregiudizio grave della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio le stesse potranno costituire causa di risoluzione del contratto.

Costituiscono causa di inadempimento grave degli obblighi contrattuali le carenze accertate riguardo:

1. Alle condizioni di igiene, alla sicurezza ovvero, alla perdita dei requisiti funzionali, organizzativi ed amministrativi previsti per la esecuzione delle prestazioni;
2. La mancata o difforme erogazione dei servizi di assistenza scolastica e di educativa domiciliare/territoriale da parte delle figure educative professionali;
3. La mancata o difforme erogazione delle prestazioni di Assistenza educativa domiciliare e/o territoriale da parte degli educatori professionali e assistenti educativi;
4. La mancata o difforme erogazione degli interventi di integrazione scolastica nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dell'Ambito Territoriale;

5. La mancata, carente o difforme presentazione della documentazione necessaria al monitoraggio ed al rendiconto degli interventi.

Art. 20 Cauzione definitiva

L'Aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto ovvero, prima dell'effettivo inizio delle attività è obbligato a prestare deposito cauzionale nella misura del 10% dello importo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La fidejussione bancaria o assicurativa prestata dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

L'amministrazione avrà facoltà di compensare i crediti derivanti dalla comminazione delle penalità di cui al precedente art. 8 incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva.

In tal caso il soggetto attuatore è obbligato, a reintegrare la cauzione predetta entro e non oltre il termine di 10 giorni solari decorrente della comunicazione dell'avvenuto incameramento totale o parziale da parte della stazione appaltante.

Il mancato reintegro, entro il termine sopra prescritto, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto dell'amministrazione di rivalersi per il maggiore danno accertato.

Art. 21 Risoluzione

L'Organo competente dell'ASC A1 procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali, debitamente e conformemente contestati all'aggiudicatario.

L'amministrazione procederà, per iscritto, a diffidare il soggetto attuatore ad adempiere con immediatezza con l'avvertenza che, in mancanza dell'adempimento il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvato il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

La risoluzione verrà formalmente dichiarata con specifico provvedimento amministrativo motivato e notificato al soggetto attuatore a mezzo posta elettronica certificata.

Per ogni altro adempimento richiesto dalla stazione appaltante l'Organo competente dell'ASC A1 notificherà per iscritto al soggetto attuatore formale diffida ad adempiere nel termine di 5 giorni, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) Frode, grave negligenza nell'esecuzione dei servizi;
- b) Perdita da parte del soggetto attuatore dei requisiti per l'aggiudicazione del contratto
- c) Ogni situazione prevista dalla legge tale da impedire la capacità a contrattare con la PA
- d) Subappalto non autorizzato, cessione totale o parziale del contratto;
- d) inosservanza o inadempienza degli obblighi e condizioni contrattuali;
- e) Inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria concernenti il personale dipendente o soci lavoratori di cooperative;
- f) Interruzione non motivata o abbandono del Servizio;
- g) inadempienza delle obbligazioni contrattuali statuite al precedente art. 10 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- f) in tutti i casi di legge che dispongano la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'Aggiudicatario, l'amministrazione si riserva la facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla procedura seguendo l'ordine della graduatoria di gara, onde stipulare nuovo contratto per l'affidamento del servizio agli stessi patti e condizioni previste dal contratto risolto.

La risoluzione del contratto comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione prestata dall'aggiudicatario dell'appalto salvato il risarcimento dei danni ulteriori.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 22
Recesso

L' amministrazione committente si riserva, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o, per giusta causa, di recedere dal presente contratto, notificando con congruo preavviso da inoltrare tramite posta elettronica certificata al soggetto attuatore, la disposizione.

La determinazione andrà adottata dall' Organo amministrativo di ASC A1 giusto provvedimento amministrativo riportante le motivazioni che giustificano il recesso.

In tal caso l'aggiudicatario avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del provvedimento con la esclusione del riconoscimento di ogni ulteriore eventuale onere a qualsiasi titolo richiesto e senza che da parte dell'impresa aggiudicataria possano essere vantate ulteriori pretese.

L' amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

Art.23

Divieto di cessione del contratto o di subappalto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ed ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' fatto divieto subappaltare i servizi oggetto del contratto.

Art. 24

Subentro

Allo scadere del contratto, qualora fosse prevista la prosecuzione degli interventi oltre il termine conclusivo della gestione degli interventi indicati al Codice B.1.a – Servizi educativi di sostegno scolastico ed extrascolastico delle prestazioni di assistenza educativa scolastica e/o domiciliare-territoriale, senza che l'amministrazione abbia disposto ulteriore proroga, ai sensi dell'art. 1 del presente capitolato, l'ente attuatore è tenuto alla prosecuzione del servizio fino alla data di inizio attività e subentro da parte di eventuale nuovo aggiudicatario del contratto.

ART. 25
Verifiche e controlli

Il controllo sull'andamento complessivo dell'appalto è affidato all' Organo competente dell'amministrazione committente il quale ha facoltà di delegare o, nominare ulteriori responsabili istruttori dei procedimenti all'uopo individuati.

L'amministrazione accerterà il pieno rispetto degli obblighi contrattuali assunti dall' ente gestore. Il gestore si obbliga a fornire all' amministrazione ogni documentazione necessaria ad assicurare il corretto svolgimento delle attività di vigilanza in relazione al corretto funzionamento del servizio ed al rispetto del contatto.

L'amministrazione, nello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo avrà, in particolare, accesso ai luoghi di esecuzione del servizio in ogni momento, anche senza l'obbligo di dare preavviso al concessionario.

Ulteriori controlli potranno essere eseguiti dagli organi ispettivi competenti in materia di sicurezza, lavoro, igiene e sanità, dalla competente autorità di gestione del Progetto Codice locale CAM_01 e da ogni altro organo individuato dalla normativa.

Art. 26
Trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento di dati personali è l'Azienda speciale consortile A1 ai sensi del D.gs. n. 196/2003 e del GENERAL DATA PROTECTION REGULATION UE (GDPR) 2016/679.

In ottemperanza del REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI la INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI resa dall' Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali dell'ambito territoriale A 01 è consultabile sul web site www.pianosociale-a1.it e pertanto la stessa si intende integralmente ed uniformemente acquisita dai contraenti.

Il trattamento dei dati avrà luogo, anche tramite l'utilizzo di strumenti digitali, per il tempo necessario ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità previste dal presente atto, con l'osservanza delle misure di sicurezza volte a prevenire eventuali perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I dati sono trattati esclusivamente da personale, prevalentemente tecnico, autorizzato al trattamento o da eventuali persone autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento con l'osservanza dell'art. 5 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION UE (GDPR) 2016/679.

L'eventuale rifiuto da parte dei contraenti di fornire i dati richiesti, comporterà l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione e dalla stipulazione del contratto.

ART. 27
Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, è fatto rinvio al Codice Civile, nonché alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti disciplinanti le materie oggetto dell'appalto.

Art. 28
Foro competente

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del presente contratto sarà competente il Foro di Benevento.

Il Legale rappresentante

N.B. Il presente allegato sotto forma di copia informatica di documento cartaceo siglato in ogni pagina e firmato dal legale rappresentante con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente, con la quale si dichiara la conformità all'originale del Capitolato d'oneri sottoscritto dovrà essere inserito nella sezione "Documenti richiesti" indicato dal sistema di negoziazione in MEPA.